

Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture della Fondazione Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 Settembre 2025

1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è la disciplina dell'affidamento di contratti di servizi e forniture della Fondazione Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di seguito, (La Fondazione). Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano al processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari ad assicurare l'espletamento delle attività della Fondazione nonché il funzionamento dei suoi Uffici e il corretto svolgimento dei processi interni. Dette disposizioni sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione dei servizi e delle forniture avvenga in maniera tempestiva e adeguata, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle clausole di esclusione e massima partecipazione, applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore nonché dei principi di efficacia, economicità, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità. Ai fini di cui sopra la Fondazione assicura per quanto di ragione la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per gli affidamenti d'importo pari o superiori alla soglia dell'affidamento diretto la Fondazione si avvarrà, nello svolgimento delle procedure di gara, di stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate o di strumenti di acquisto di queste ultime o di soggetti aggregatori, in linea con le regole meglio declinate al paragrafo n. 11 che segue.

2. Riferimenti Normativi.

Fonti del presente Regolamento sono il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e il Codice civile.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati nonché dell'eventuale struttura di supporto, assicura il completamento dell'intervento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico. Coordina in ogni caso il processo realizzativo dell'intervento nel rispetto dei costi preventivati e della qualità richiesta. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Acquisisce tra l'altro, nel rispetto delle norme di legge, il CIG rilasciato dalla piattaforma ANAC, che deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi all'acquisto. Può essere altresì istituita una struttura di supporto al RUP cui destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Nel caso, ai fini dell'affidamento, la Fondazione designi una commissione giudicatrice il RUP può farne parte. Il RUP è designato tra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato, della Fondazione, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. Il RUP può essere scelto tra terzi non dipendenti della Fondazione per l'inesistenza o

l'insufficienza, anche in ragione di preesistenti carichi di lavoro, di risorse disponibili all'interno di quest'ultima e dotate dei necessari requisiti e/o competenze professionali. Il RUP viene designato nella determina a contrarre o comunque nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare mediante contratto. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. Il RUP svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, salvo diversa indicazione della Fondazione. Il RUP che si trovi in condizioni di conflitto di interessi ne dà comunicazione alla Fondazione e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

4. Commissione Giudicatrice

Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione giudicatrice. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione, di cui può far parte il RUP, è presieduta e composta da dipendenti o consiglieri della Fondazione, in possesso di adeguate competenze professionali. La Fondazione può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra professionisti esterni. Le nomine devono rispettare i criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Non possono essere nominati commissari coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 93 del Codice degli Appalti. La partecipazione alla Commissione è gratuita esclusi i rimborsi spese documentati spettanti per l'espletamento dell'incarico

5. Principi Generali

Il ricorso alle procedure disciplinate nel presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di: - risultato - fiducia - accesso al mercato - buona fede e tutela dell'affidamento - autonomia contrattuale - conservazione dell'equilibrio contrattuale - tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione - applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore - economicità - efficacia - tempestività - correttezza - libera concorrenza - non discriminazione - trasparenza - proporzionalità - pubblicità - rotazione degli inviti e degli affidamenti.

6. Valore stimato dell'appalto.

L'individuazione della tipologia di procedura di cui ai successivi paragrafi è subordinata alla stima del valore massimo. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Fondazione. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la Fondazione prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano e salvo quanto previsto dall'art. 58. Per i contratti relativi a servizi: a) quando una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato

della totalità di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 del menzionato art. 14 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai medesimi commi 1 e 2, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. In deroga a quanto previsto nei due precedenti periodi, la Fondazione può aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del Codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto: a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. L'importo stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la Fondazione o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto. Si richiamano in ogni caso ad integrazione e chiusura di quanto precede le disposizioni contenute all'art. 14 del Codice.

7. Soglie

L'unica soglia rilevante ai fini del presente Regolamento, viste le previsioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice, è quella prevista dall'art. 50 per l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.

8. Determina o decisione di contrarre e fasi delle procedure di affidamento

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti la Fondazione, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La decisione individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico professionale. Contiene altresì la designazione del RUP. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

9. Affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000

9.1 Modalità di selezione del soggetto affidatario Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 – salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice e ferma l'eventualità del ricorso alle procedure ordinarie prescritte dal medesimo Codice – la Fondazione procederà mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, scegliendo soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'affidamento. La richiesta di preventivo deve contenere almeno i seguenti elementi: breve descrizione del bene o servizio richiesto; importo massimo di affidamento sul quale effettuare il ribasso (o, in caso di impossibilità, indicazione degli elementi che possano supportare l'operatore in una corretta quantificazione); tempistiche di consegna o durata dell'esecuzione del servizio; eventuali modalità di esecuzione della prestazione; eventuali requisiti tecnico-professionali da possedere per presentare offerta; modalità di presentazione dell'offerta; termine massimo per la presentazione dell'offerta; clausole di revisione prezzi; facoltà della Fondazione di non affidare nell'ipotesi in cui nessuna delle offerte risulti conveniente. Negli avvisi ed inviti è obbligatorio anche l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 dell'art. 60 del D.lgs 36/2023, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Il RUP, all'esito dell'indagine di mercato o dell'individuazione da elenco condotte secondo le modalità sopra indicate, previa verifica dei requisiti di partecipazione a norma del paragrafo 10.3 che segue, seleziona l'affidatario, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia. Resta fermo che la Fondazione può decidere di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nell'invito e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

9.2 Formalizzazione dell'affidamento Il contratto in via generale è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato al Codice I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto

delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e i computi, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Selezionato l'affidatario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) nel caso di un diverso termine previsto nell'invito a offrire; b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della Fondazione, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. Concernendo il presente regolamento soltanto appalti di importo inferiore alle soglie europee, al contratto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, non si applicano: 1) lo stand still di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 2) il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 4 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Fondazione, l'affidatario selezionato può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

9.3 Verifiche sull'affidatario. Nelle procedure di affidamento d'importo inferiore a 40 mila euro, gli operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. Il RUP verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40 mila euro valgono le regole di cui in appresso. Il RUP, prima dell'affidamento, verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice e la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico. Il RUP, con le medesime modalità di cui al periodo che precede, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della Fondazione, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro.

10. Affidamenti di servizi e di forniture di importo pari o superiore alla soglia dell'affidamento diretto.

La Fondazione, qualora intenda procedere ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia degli affidamenti diretti, dovrà espletare gare di evidenza pubblica.

11. Flussi informativi verso l'organo di controllo.

Le verifiche svolte dall'Organo di controllo sono dirette a valutare che le attività di cui sopra siano svolte in linea con le previsioni e/o comunque nel rispetto delle regole di legge. All'Organo di controllo viene pertanto garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante inerente agli acquisti effettuati secondo la presente procedura.

12. Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, o fino all'approvazione di nuovo Regolamento,

oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari. Nel caso in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

13. Comunicazione

Il presente Regolamento è reso disponibile per presa visione ed adeguata conoscenza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Presidente

Ing. Antonio Messeni Petruzzelli

